

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2704

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto

Presentata il 4 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge, ponendosi quale strumento per fornire liquidità ai lavoratori e, più in generale, al « sistema dei consumi », intende far ripartire — per quanto possibile — il circolo virtuoso dell'economia reale.

L'iniziativa legislativa modifica le modalità e, soprattutto, i tempi di liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), istituto di recente novellato anche dal disegno di legge presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze — atto camera n. 2679-*bis* « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — (legge di stabilità 2015) » — e sul quale sono stati formulati diversi rilievi critici:

1) la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati (che potrebbe ingenerare seri profili di legittimità costituzionale);

2) la pseudo eliminazione (in quanto temporale e su base volontaria) di un

istituto che trova la sua origine già nella Carta del lavoro del 1927. L'istituto è stato poi modificato dalla legge n. 297 del 1982, che ha anche istituito un Fondo di garanzia nazionale, affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale possono rivolgersi i lavoratori di imprese in stato di insolvenza o dichiarate fallite. Il suddetto Fondo, dichiarato accollante *ex lege* dalla Corte di cassazione — sezione lavoro con la « storica » sentenza n. 18481 del 3 settembre 2007, è oggi responsabile in via solidale e sussidiaria dei crediti e delle obbligazioni vantati nei confronti del datore di lavoro e opera in sua sostituzione nel caso di insolvenza. Al riguardo, si osserva come sarebbe stato sicuramente più opportuno novellare direttamente la norma sul TFR (nel caso *de quo*, è come se, invece, la stessa norma fosse stata « congelata » per un determinato lasso di tempo e solo per taluni « volontari », ferma restando la sua vigenza per tutti gli altri);

3) la tassazione differenziata del TFR, a seconda che il lavoratore aderisca o no all'opzione regolamentata dalla legge di stabilità (anche qui potrebbero ingenerarsi seri profili di legittimità costituzionale);

4) il rischio che le somme eventualmente erogate dal « sistema » incidano sul *rating* delle imprese che, in un momento come quello attuale, faticano a mantenere i *rating* di « gradimento ». A parte la necessità, da non sottovalutare, che il sistema creditizio, a fronte di una garanzia a prima richiesta e al 100 per cento del Fondo dell'INPS, non faccia in alcun modo verifiche del merito creditizio delle aziende atteso che, dal meccanismo, sarebbero escluse le aziende in procedure pre o fallimentari e, quindi, già in conclamato stato di tensione finanziaria secondo le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e dei parametri di Basilea 4.

In pratica, l'inserimento in busta paga del TFR — che quindi « ritornerebbe » (oggi, infatti le aziende lo « dichiarano » come costo) ad essere voce stipendiale (così com'è nel resto d'Europa) —, pur rispondendo a logiche di miglioramenti salariali nell'immediato, potrebbe non superare il vaglio di legittimità costituzionale o comportare sacrifici più o meno pesanti per il sistema delle imprese, già messo in difficoltà dalla crisi. La situazione economica del Paese, infatti, non consente allo stato attuale di gravare le imprese di un ulteriore costo sul lavoro, giacché, porre il TFR in maturazione sulle imprese, pur con un farraginoso meccanismo di finanziamento da parte delle banche, è pur sempre un costo per le aziende (circa il 6,5 per cento).

È inutile, infatti, non riconoscere che la quota di TFR non versata rappresenta, al momento, un anomalo mezzo di finanziamento soprattutto per le imprese sotto i 50 dipendenti (e sono la maggioranza). Per non parlare poi del costo dello Stato, nel momento in cui tale meccanismo si dovrà, *ob torto collo*,

estendere anche ai dipendenti pubblici con i costi prima rappresentati.

A *contrariis* la presente proposta di legge, pur muovendosi nella medesima direzione individuata dall'attuale Ministro dell'economia e delle finanze, si pone nell'ottica di superare le criticità evidenziate cercando, comunque, di:

1) ottenere una maggiore liquidità per i lavoratori (attraverso la messa a disposizione di tutto il TFR maturato), i quali non subiranno alcun incremento di tassazione sul TFR e potranno « autofinanziarsi », qualora ne avessero la necessità, senza dover ricorrere a imprese finanziarie con pagamento di interessi più che salati e con una decurtazione del quinto dello stipendio che, in un momento come l'attuale, neanche gli ormai « famosi » o « famigerati » 80 euro potrebbero compensare;

2) creare un meccanismo che consenta alle imprese sotto i 50 dipendenti di eliminare dal proprio bilancio una voce che, comunque, già esiste ed è a debito attraverso un finanziamento a tassi agevolati, con tempistiche da ristrutturazione o consolidamento che possono arrivare fino ai 120 mesi e che, soprattutto, non incide sul loro *rating*;

3) creare un meccanismo che consenta alle imprese sopra i 50 dipendenti di erogare il TFR maturato attraverso un finanziamento da parte del sistema creditizio che, in effetti, la linea di credito la apre allo stesso Fondo dell'INPS senza alcun aggravio di nessun genere alle stesse imprese o ai lavoratori;

4) estendere, attraverso un meccanismo che ripercorre in parte quello già esistente di liquidazione del TFR ai dipendenti pubblici (così come disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e alla legge n. 147 del 2013), il beneficio dell'anticipazione del TFR anche al comparto pubblico, evitando così questioni di legittimità costituzionale ma, soprattutto, redistribuendo ricchezza anche a un

comparto, come quello pubblico, che è composto da circa 3.300.000 lavoratori con i medesimi problemi economici degli altri.

Più specificamente, la diversa soluzione di far arrivare liquidità ai lavoratori che ne facciano richiesta attraverso l'anticipazione in un'unica soluzione del TFR maturato, richiedendo un « impegno » minimo da parte delle imprese, potrebbe favorire, con ogni probabilità, tutte le parti in gioco: lavoratori, imprese, banche ed ente previdenziale, con costi accessibili e con una maggior soddisfazione, ci si augura, in termini di rilancio dell'economia.

Si osserva che, in tema di TFR, il sistema previdenziale distingue le imprese in due tipologie: quelle con almeno 50 dipendenti, che sono obbligate a versare il TFR al Fondo dell'INPS e quelle con meno di 50 dipendenti, che possono invece trattenerne il TFR in azienda per erogarlo successivamente.

La normativa vigente prevede che l'INPS fornisca « copertura » in entrambe le ipotesi: nel primo caso (aziende sopra i 50 dipendenti), in quanto il TFR è già confluito nel Fondo gestito dall'ente (che deve, pertanto, risponderne), nella seconda ipotesi (imprese sotto i 50 dipendenti) in quanto, comunque in caso di fallimento dell'azienda l'INPS subentra con l'apposito Fondo al fine di corrispondere al dipendente l'intero TFR maturato alla data del fallimento.

L'iniziativa legislativa, recependo la distinzione in tema di modalità di accumulo del TFR, stabilisce che:

1) per le aziende con meno di 50 dipendenti, sia il datore di lavoro a pagare il TFR. L'imprenditore potrà avere accesso a un finanziamento *ad hoc* (con garanzia incondizionata e a prima richiesta sul Fondo dell'INPS presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiranno all'apposito accordo quadro tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, da restituire in modo dilazionato (con un

minimo di 60 e un massimo di 120 rate) e a tasso « calmierato », prendendo come riferimento il tasso di remunerazione del TFR oggi in vigore. Vi è infatti la corretta necessità, in un momento di particolare difficoltà economica quale quello attuale, di non spostare gli equilibri finanziari delle imprese, che potrebbero essere messe in difficoltà dall'improvvisa necessità di liquidità. In tal modo, infatti, le rate le paga l'azienda (d'altra parte il debito nei confronti del lavoratore è dell'azienda) ma la stessa non avrà un esborso immediato e totale; peraltro, con la garanzia dell'INPS la ponderazione del rischio tra impresa e banca dovrebbe risultare pari a zero;

2) per le aziende con almeno 50 dipendenti, sia invece l'INPS a pagare il TFR. In tal caso, mentre il finanziamento è richiesto dall'imprenditore, le rate, in quanto confluite nel Fondo gestito dall'INPS, saranno pagate dall'ente previdenziale in modo dilazionato (120 rate) e a tasso calmierato, prendendo come riferimento il tasso di remunerazione del TFR oggi in vigore. In tale maniera non si avrebbe un'improvvisa emorragia di liquidità dell'ente previdenziale che « spalmerrebbe », concordandolo con il sistema creditizio, il proprio « debito » in 120 mesi.

Il lavoratore, quindi, non avrà costi ma solo liquidità aggiuntiva favorendo, ci si augura, il ciclo dei consumi.

La proposta di legge prevede, altresì, la possibilità, anche per i lavoratori pubblici contrattualizzati, di ottenere su richiesta l'anticipazione del TFR o del trattamento di fine servizio (TFS) maturato. In tal caso, l'INPS corrisponderà l'anticipazione con le seguenti modalità:

1) in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari a o inferiore a 50.000 euro;

2) in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;

3) in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro.

La volontà di estendere anche ai lavoratori pubblici la possibilità di ottenere l'anticipazione del TFR o del TFS maturato, sia pure non necessariamente in una soluzione unica (si rischierebbe, *a contrariis*, un'emorragia di liquidità dell'ente previdenziale, considerata la con-

sistenza di taluni TFR), muove dall'esigenza di equiparare i due settori, pubblico e privato, che ancora soffrono di numerose e sostanziali differenze, benché il legislatore — ormai da decenni — si muova nell'ottica della privatizzazione del pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« *756-bis.* Il lavoratore dipendente del settore privato, escluso il lavoratore domestico e il lavoratore del settore agricolo, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno un anno presso il medesimo datore di lavoro, può chiedere allo stesso, entro i termini definiti con il decreto di cui al comma *756-septies*, l'anticipazione del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione stabilita dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

756-ter. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e che non intenda corrispondere con risorse proprie l'anticipazione di cui al precedente comma *756-bis*, può accedere a un finanziamento assistito da garanzia a prima richiesta e incondizionata rilasciata dal Fondo dell'INPS di cui al comma 755. Il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo quadro, da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Le somme finanziate sono restituite dal datore di lavoro in maniera dilazionata con un numero di rate mensili variabili, a

seconda dell'importo del finanziamento, da un minimo di 60 a un massimo di 120. I tassi applicati non potranno discostarsi dal tasso di remunerazione del TFR oggi utilizzato.

756-quater. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti, i quali non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto maturando, può accedere al medesimo finanziamento, assistito dalla medesima garanzia incondizionata e a prima richiesta, di cui al comma *756-ter*. In tale caso, le somme finanziate, in quanto confluite nel Fondo dell'INPS di cui al comma 755, sono restituite direttamente dall'INPS in maniera dilazionata con un numero massimo di 120 rate mensili. I tassi applicati non potranno discostarsi dal tasso di remunerazione del TFR oggi utilizzato.

756-quinquies. Il lavoratore dipendente contrattualizzato del settore pubblico che abbia maturato almeno un anno di impiego presso la pubblica amministrazione può chiedere direttamente all'INPS, entro i termini definiti con il decreto di cui al comma *756-septies*, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La predetta anticipazione è assoggettata alla tassazione stabilita dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. L'INPS corrisponderà l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, con le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari a o inferiore a 50.000 euro;

b) in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;

c) in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

756-sexies. In caso di mancata espressione della volontà di cui al comma *756-*

quinquies resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto o di fine servizio.

756-septies. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei comuni da *756-bis* a *756-sexies*, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia del Fondo dell'INPS di cui al comma 755, nonché le modalità di erogazione da parte dell'INPS dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

€ 1,00



17PDL0027680